

Ordinanza n. 567/2020
Prot. n. 26373

LA DIRETTRICE GENERALE

- Tenuto conto delle direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 21 febbraio 2020 alla data odierna consultabili sul sito web istituzionale dell'Ateneo ([link](#));
- Tenuto conto dei provvedimenti di adozione delle misure precauzionali per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 emanati dal Rettore e dalla Direttrice Generale dal 5 marzo alla data odierna consultabile al link di cui sopra;
- Vista la Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 798 del 4 maggio 2020 in merito al post "lockdown" e le nuove Fasi 2 e 3 per il sistema della formazione superiore e della ricerca;
- Vista la Direttiva n. 3/2020 del 4 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare quanto previsto all'art. 2 "Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella Fase 2";
- Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
- Tenuto conto che l'articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 prevede *"Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto"*;
- Vista la Circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, al momento in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, ed avente per oggetto "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e il relativo allegato denominato Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19";
- Tenuto conto che la suddetta Circolare evidenzia i seguenti elementi di maggior rilievo contenuti nell'art. 263 sopra richiamato:
 - a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
 - b) superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio;

- Vista la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 2833 del 30 luglio 2020 (prot. Ateneo n. 17240 del 30.07.2020) relativa alla completa ripresa delle ordinarie attività didattiche e di ricerca nel primo semestre dell'anno accademico 2020/2021, nella quale, per quanto concerne il rientro in sicurezza dei dipendenti pubblici, fa espresso richiamo a quanto riportato nella Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 di cui sopra;
- Visto il DPCM 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Vista la nota del Ministro dell'Università e la Ricerca n. 3198 del 14 agosto 2020 (prot. Ateneo n. 18817 del 25.08.2020) con la quale viene richiamata l'attenzione al DPCM 7 agosto 2020 ed in particolare all'allegato 18 recante "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21";
- Considerate le condizioni di sicurezza messe in atto dall'Ateneo in accordo con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo stesso;
- Tenuto conto di quanto comunicato in sede di contrattazione decentrata del 10 agosto 2020 dalla Delegazione di parte datoriale insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in merito alla completa ripresa delle ordinarie attività lavorative in sede da parte del personale tecnico-amministrativo;
- Tenuto conto di quanto comunicato nel corso dell'incontro formativo/informativo rivolto a tutto il personale dell'Ateneo tenutosi in data 24 agosto 2020 presso l'Aula Magna dell'Università con la partecipazione del Rettore, della Direttrice Generale, del Direttore del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, in merito alla ripresa dell'attività lavorativa in presenza, alle misure precauzionali e ai comportamenti da adottare da parte dei lavoratori per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19;
- Nelle more dell'adozione del Regolamento per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile dell'Università per Stranieri di Siena, in fase di concertazione con le Organizzazioni Sindacali e le RSU;
- Vista la propria Ordinanza n. 442 (prot. 19059) del 28 agosto 2020 relativa alla ripresa dell'attività lavorativa in presenza, a decorrere dal 1 settembre 2020 del personale tecnico-amministrativo, ad eccezione dei casi indicati da certificate situazioni individuali di fragilità e da particolari situazioni evidenziate ai Responsabili di Area o di Struttura e successivamente autorizzate dalla Direttrice Generale in accordo con gli stessi, per i quali sarà possibile ricorrere al lavoro agile;
- Viste le note esplicative prot. n. 19146 del 31 agosto 2020, prot. n. 20103 dell'11 settembre 2020 e n. 21462 del 25 settembre 2020, relative alla possibilità di autorizzare il lavoro agile, nei casi di cui sopra, fino a due giorni lavorativi a settimana;
- Vista l'Ordinanza n. 4656 (prot. n. 20237) del 14 settembre 2020 con la quale è stata nominata Referente Universitaria per COVID-19 dell'Università per Stranieri la Dott.ssa Anna Maria Beligni;
- Visto il Protocollo delle Norme di comportamento da tenersi in Ateneo durante il primo semestre 2020/21 del 24 settembre 2020, inviato a tutto il personale dell'Ateneo in data 25 settembre 2020;
- Visto il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 che

- proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Vista la propria Ordinanza n. 521 (prot. 23364) del 9 ottobre 2020;
 - Visti i DPCM 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 recante "Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale" con validità fino al 31 dicembre 2020;
 - Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n. 275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41), con validità dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020;
 - Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che ha individuato le Regioni alle quali applicare le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 di cui sopra (c.d. "zone arancioni" e "zone rosse");
 - Considerato che la suddetta Ordinanza non individua la Regione Toscana tra le suddette zone ed è tenuta, pertanto, in quanto "zona gialla" all'applicazione delle sole misure generali di cui all'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del DPCM 3 novembre 2020;
 - D'intesa con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente dell'Ateneo;
 - D'intesa con il Magnifico Rettore;

DISPONE

a decorrere dal 6 novembre 2020, l'organizzazione delle attività lavorative del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo avverrà in presenza e a distanza (per le attività che possono essere svolte in modalità agile), con rispetto dei casi indicati da certificate situazioni individuali di fragilità e da particolari situazioni riconducibili all'emergenza sanitaria, evidenziate ai Responsabili di Area o di Struttura e alla Referente Universitaria per COVID-19 dell'Ateneo.

Le attività lavorative da svolgere in modalità agile saranno autorizzate dalla Direttrice Generale in accordo con i Responsabili di cui sopra.

Dovranno essere rigorosamente evitate situazioni di sovraffollamento degli ambienti lavorativi, praticando una rotazione della presenza in sede del personale, garantendo la continuità dei processi lavorativi. Tale rotazione dovrà essere concordata tra i Responsabili di Area o di Struttura e la Direttrice Generale, a cui spetta l'autorizzazione.

Ricorda che

- Per accedere alle sedi dell'Università è obbligatorio l'uso della mascherina che deve essere indossata durante tutta la permanenza nelle sedi.
- È necessario detergersi accuratamente le mani e, ove compatibile o richiesto dall'attività, dovranno essere utilizzati guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa.

- È raccomandato vivamente di utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione individuale.
- In presenza di febbre o di sintomi respiratori (tosse in particolare) o di altri sintomi respiratori o gastrointestinali, è vietato recarsi presso le sedi dell'Università con obbligo di rimanere al proprio domicilio e di contattare il medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Coloro che accedono presso le sedi dell'Università saranno sottoposti all'ingresso al rilevamento della temperatura corporea a garanzia personale, collettiva e dell'utenza in genere. Se la temperatura corporea risulterà superiore a 37° non sarà consentito l'accesso nelle sedi salvo certificate situazioni di ipertermia fisiologica individuale.
- Considerato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, la stessa avverrà nel rispetto della disciplina della privacy vigente. Pertanto, non sarà registrato il dato se la temperatura rilevata sarà sotto la soglia di cui sopra. Con il consenso dell'interessato, sarà identificato l'interessato e registrato il superamento della soglia di temperatura solo quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso nelle sedi dell'Università.

Per informativa ulteriore, si riportano infine le Misure igienico-sanitarie di cui alle disposizioni governative, di seguito elencate ed adattate all'Ateneo, a cui tutti sono tenuti ad attenersi:

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche a disposizione all'interno dell'Ateneo;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. In tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Siena, 5 novembre 2020

LA DIRETTRICE GENERALE
(F.to Dott.ssa Silvia Tonveronachi)*